

**XII LEGISLATURA**

**REGIONE LAZIO**

**CONSIGLIO REGIONALE**

Si attesta che il Consiglio regionale il 10 aprile 2024 ha approvato la deliberazione legislativa concernente:

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2016, N. 8 (INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E CULTURALE DELLA REGIONE LAZIO E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA COSTA LAZIALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE”**

Testo coordinato formalmente ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

## **Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 8 giugno 2016, n. 8 "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale")*

1. All'articolo 2 della l.r. 8/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2, dopo le parole: "I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, presentano" sono inserite le seguenti " , durante tutto il corso dell'anno,";
  - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. La direzione regionale competente in materia di cultura, verificata la documentazione di cui al comma 2 e la compatibilità con il Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) nonché la legislazione in materia, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accoglie, chiede integrazioni documentali o rigetta l'istanza di accreditamento, motivando l'eventuale diniego o, in caso di accoglimento, procedendo all'inserimento del bene nella Rete.";
  - c) ai commi 3 e 4 le parole: "L'Agenzia regionale del turismo" sono sostituite dalle seguenti:

"La direzione regionale competente in materia di cultura".

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 8/2016 e successive modifiche)*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 8/2016, le parole: “dell’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “della direzione regionale competente in materia di turismo”.

**Art. 3**

*(Clausola di non onerosità)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 4**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

(Micol Grasselli)

F.to digitalmente Micol Grasselli

IL PRESIDENTE DELL'AULA  
VICE PRESIDENTE

(Giuseppe Emanuele Cangemi)

F.to digitalmente Giuseppe Emanuele Cangemi

Si attesta che la deliberazione legislativa, costituita da n. 4 articoli e n. 5 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
(Ing. Vincenzo Ialongo)

F.to digitalmente Vincenzo Ialongo

AT